

ITSPBOUHCTAHLIJOHEH CЪJ HA EBPOTIEЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
IIPΩΤΟΔΙΚΕΊΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEJAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ AL. COMUNITĂŢILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OJKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

## Stampa e Informazione

## **COMUNICATO STAMPA nº 40/07**

12 giugno 2007

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, nelle cause riunite T-57/04 e T-71/04 e nelle cause riunite da T-60/04 a T-64/04

Budějovický Budvar, národní podnik / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Anheuser-Busch, Inc. / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

## IL TRIBUNALE RESPINGE IL RICORSO DELLA BUDĔJOVICKÝ BUDVAR NEI PROCEDIMENTI CHE LA OPPONGONO ALLA ANHEUSER-BUSCH RIGUARDANTI LA REGISTRAZIONE DI MARCHI DENOMINATIVI COMUNITARI « BUDWEISER » E « BUD »

La Budějovický Budvar non ha dimostrato che le denominazioni d'origine «Budweiser» e «Bud», registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona<sup>1</sup>, con efficacia in particolare in Francia, le consentivano di opporsi alle domande di registrazione di marchi comunitari depositate dalla Anheuser-Busch per prodotti diversi dalla birra

Tra il 1996 e il 1998 la società americana Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione come marchi comunitari dei segni denominativi «BUDWEISER» e «BUD» e di un segno figurativo comprensivo, in particolare, del termine «BUDWEISER», per vari prodotti come la cartoleria, il materiale per pulizia, l'abbigliamento, la pasticceria e i dolciumi. La domanda di registrazione del segno figurativo comprensivo del termine «BUDWEISER» riguardava, inoltre, i seguenti prodotti appartenenti alla classe 32: «Birra, ale, porter, bevande di malto alcoliche e analcoliche»<sup>2</sup>.

La società ceca Budějovický Budvar ha presentato opposizione contro la registrazione dei marchi comunitari per tutti i prodotti richiesti. A sostegno delle sue opposizioni, la Budějovický Budvar ha fatto valere, in particolare, denominazioni d'origine precedenti<sup>3</sup>, registrate per la «birra» ai sensi dell'accordo di Lisbona, e un marchio internazionale denominativo BUDWEISER, registrato per «birra di ogni tipo».

<sup>1</sup> Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione internazionale, adottato il 31 ottobre 1958, sottoposto a revisione a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979.

<sup>2</sup> Classe ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta delle seguenti denominazioni d'origine: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER BUDVAR e BUD.

I paesi che hanno sottoscritto l'Accordo di Lisbona si impegnano a tutelare nel loro territorio le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri paesi partecipanti all'accordo, riconosciuti e tutelati a tal titolo nel paese d'origine e registrati presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La Repubblica ceca e la Repubblica francese sono tra i paesi contraenti dell'accordo di Lisbona.

In Francia, ai sensi dell'art. L. 641-2 del codice rurale, come in vigore all'epoca dei fatti, il nome geografico che costituisce una denominazione d'origine non può essere usato per nessun prodotto simile né per nessun altro prodotto o servizio laddove tale uso sia in grado di deviare o indebolire la notorietà della denominazione d'origine.

L'UAMI ha respinto le opposizioni della Budějovický Budvar, fondate sulle denominazioni d'origine controverse, per le domande di registrazione di marchi comunitari che riguardavano prodotti diversi dalla birra. La Budějovický Budvar ha proposto ricorsi contro le decisioni di rigetto di tali opposizioni dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità.

L'UAMI ha invece accolto l'opposizione della Budĕjovický Budvar, fondata sul marchio internazionale denominativo BUDWEISER, avverso la registrazione del segno figurativo comprensivo del termine «BUDWEISER», per quanto riguarda prodotti «birra, ale, porter, bevande di malto alcoliche e analcoliche». Contro tale decisione la Anheuser-Busch ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale (causa T-71/04).

Nella sentenza odierna, il Tribunale dichiara che le denominazioni d'origine rivendicate dalla Budějovický Budvar sono tutelate, ai sensi dell'accordo di Lisbona, solo per quanto riguarda la birra e i prodotti simili. Il Tribunale, tuttavia, rileva che il diritto francese permette una tutela più ampia quando i prodotti controversi sono differenti. Per poter beneficiare di questa tutela più ampia, la Budějovický Budvar avrebbe dovuto dimostrare che l'uso da parte della Anheuser-Busch dei segni oggetto della controversia è in grado di deviare o indebolire la notorietà in Francia delle denominazioni d'origine di cui trattasi. A questo proposito, il Tribunale perviene alla conclusione che la Budějovický Budvar non è riuscita a dimostrare che le menzionate denominazioni d'origine siano notorie in Francia. Il Tribunale dichiara inoltre che la Budvar non ha dimostrato in che modo la notorietà delle denominazioni d'origine, supponendo che in Francia tali denominazioni siano notorie, verrebbe deviata o indebolita qualora la Anheuser-Busch fosse autorizzata a usare i segni controversi per i prodotti specifichi richiesti. Il Tribunale conferma quindi le decisioni dell'UAMI.

Quanto alla causa T-71/04, l'8 maggio 2007 la Anheuser-Busch ha comuncato al Tribunale di avere ritirato la sua domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo comprensivo del termine «BUDWEISER», per i prodotti appartenenti alla classe 32. Il Tribunale dichiara che il ricorso in tale causa è divenuto privo d'oggetto e che quindi non vi è più luogo a provvedere.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

 ${\it Lingue\ disponibili: BG\ ES\ CS\ DE\ EL\ EN\ FR\ IT\ HU\ NL\ PL\ PT\ RO\ SK}$ 

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=T-53/04">http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=T-53/04</a>
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674